



COMUNE DI GAETA

(Provincia di Latina)

* * * * *

REGOLAMENTO

per l'accesso ai Servizi Sociali

* * * * *

(Approvato con deliberazione consiliare n°26 del 06/05/2013)

CAPO I

* * * * *

ART. 1

Oggetto del Regolamento

1 - Il presente regolamento disciplina i principi generali e le finalità del sistema integrato dei servizi sociali del comune di Gaeta nonché i requisiti generali di accesso ed erogazione di interventi socio assistenziali e socio sanitari a favore di persone e famiglie in stato di bisogno socio economico.

2 - Gli interventi del Servizio Sociale sono finalizzati a favorire il processo di responsabilizzazione, di autonomia e di integrazione sociale della persona e del nucleo familiare attraverso la modifica e il superamento di difficoltà socio-economiche, nonché tutelare le persone in condizione di fragilità, di precarietà psicofisica e di non autosufficienza.

ART. 2

Finalità

Il Servizio di Assistenza Sociale, in linea con i principi di cui alla Legge 8 novembre 2000, n°328 sul sistema integrato dei servizi sociali, persegue le seguenti finalità:

- a) il sistema dei servizi sociali si conforma ai principi di universalità, uguaglianza e imparzialità;
- b) è garantita la parità di trattamento in relazione alle specifiche condizioni personali e sociali del destinatario, intesa come divieto di ogni discriminazione e non quale uniformità di prestazione;
- c) la promozione e l'acquisizione dell'autonomia delle persone economicamente e socialmente più deboli attraverso percorsi di sostegno che prevedono l'attivazione delle risorse personali, familiari e istituzionali presenti nel territorio e la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato della comunità locale;
- d) la prevenzione, il contenimento, il superamento delle situazioni di disagio socio-economico e il contrasto al processo di esclusione e di cronicizzazione del disagio sociale;
- e) la tutela delle persone in particolari condizioni di fragilità e di non autosufficienza che necessitano di interventi residenziali.

ART. 3

Il Servizio socio-assistenziale del Comune

La gestione operativa delle funzioni socio-assistenziali di competenza comunale di cui alla normativa vigente, è affidata al Dipartimento Politiche Sociali, che la

svolge attraverso il proprio personale professionale organizzato per aree tematiche in équipe sociali, oltre le eventuali Cooperative Sociali affidatarie di servizi, in collaborazione con i Servizi Distrettuali Socio-sanitari.

ART. 4

Destinatari

1 - Sono destinatari degli interventi socio-assistenziali, anche di natura economica, le persone e le famiglie residenti nel Comune di Gaeta da almeno tre anni continuativi, così come individuate nel successivo Art.5, che versano in stato di bisogno, nel rispetto delle norme dello Stato e degli accordi internazionali nonché delle disposizioni regionali.

2 - Gli interventi assistenziali di natura socio-economica vengono riservati in via prioritaria alle persone in stato di bisogno, prive di rete familiare e che non possono, per particolari e accertati motivi, svolgere attività lavorativa.

3 - Gli interventi di natura economica possono estendersi in via eccezionale alle persone di passaggio presenti nel territorio comunale che si trovino in situazioni di disagio tali da richiedere interventi di sostegno urgenti e non differibili, con azione di rivalsa nei confronti dell'Ente di residenza. Le prestazioni devono comunque avere il solo scopo di consentire agli interessati di raggiungere la propria residenza al cui Ente di riferimento compete l'intervento assistenziale. In deroga alla residenza sono comunque sempre garantite le misure di prima assistenza (ai sensi della L.328/2000 art.2).

4 - Gli interventi economici a favore di persone in stato di bisogno ed inseriti in strutture residenziali possono essere assicurati alle sole persone che risultino residenti nel Comune di Gaeta o ivi domiciliate per prescrizione dell'autorità giudiziaria, prima dell'ingresso in struttura, con le modalità previste dall'art. 6 della Legge n° 328/2000 e dalla normativa regionale.

5 - Si assicura altresì l'intervento a favore dell'adulto/a che abbia subito o sia a rischio maltrattamento e/o violenza nonché di altri soggetti in medesima condizione.

ART. 5

Accesso ai servizi

1 - È garantito a tutti l'accesso ai servizi. È garantita altresì la possibilità di essere ammessi alle prestazioni del sistema integrato dei servizi sociali attraverso la valutazione professionale svolta dagli operatori sociali.

2 - L'accesso agli interventi di cui al presente Regolamento è subordinato al possesso di requisiti specifici come di seguito definiti e documentati dalla certificazione ISEE unita ad un'autocertificazione riportante ogni altra entrata percepita a qualsiasi titolo e non compresa nella certificazione stessa.

3 - Quanto previsto nel presente Regolamento si intende rivolto alla famiglia, quindi le eventuali istanze presentate dal singolo componente, al di là del destinatario effettivo dell'intervento, sono comunque ricondotte nella valutazione della situazione economica familiare, intendendosi in tal senso sia il nucleo familiare risultante all'Anagrafe sia la situazione di fatto derivante dalla convivenza.

4 - Gli interventi che prevedono la concessione di provvedimenti contributivi, continuativi o straordinari, (ad es. Buoni Alimentari, ecc.) sono distribuiti in via subordinata rispetto alle prestazioni assistenziali di tipo diretto (ad es. aiuto domestico, assistenza in ospedale, ecc.) di cui la persona o il nucleo familiare possono aver titolo.

5 - Le persone in età lavorativa e in particolare i nuclei familiari monoreddito sono indirizzati alle agenzie per l'impiego per agevolare l'occupazione dei propri componenti.

6 - Gli interessati al servizio di assistenza socio-economica, per ottenere le agevolazioni e i servizi di cui possono usufruire, come condizione necessaria per poter beneficiare di eventuali contributi economici e/o assistenziali tra quelli erogati attraverso e/o dal Servizio di Assistenza Sociale comunale, sono chiamati ad attivarsi nei tempi e nei modi previsti dal presente regolamento.

7 - Il Comune adotta la Carta dei Servizi per garantire l'accessibilità dei cittadini e la trasparenza.

ART. 6

Condizioni e criteri di accesso ai Servizi socio-assistenziali

1 - Le condizioni e i criteri di accesso ai servizi socio-assistenziali, le soglie minime d'accesso nonché l'entità del beneficio, verranno definiti con apposita delibera di Giunta Comunale entro il 31 gennaio di ogni anno ad eccezione degli interventi disciplinati e finanziati da Leggi Statali e Regionali per i quali si applicano le soglie previste nei medesimi provvedimenti.

2 - Qualora entro la suddetta data la Giunta non abbia prodotto alcuna deliberazione in merito, si riterranno validi i criteri e le condizioni in vigore nell'annualità precedente.

3 - In particolare nella definizione degli importi assegnati agli indigenti come contributo la quota verrà graduata in crescendo in relazione alla condizione lavorativa del destinatario: minore se occupato, maggiore se disoccupato o pensionato sociale.

4 - Parimenti nella definizione della quota comunale per la retta di ricovero essa sarà graduata in relazione alla condizione familiare del destinatario: maggiore se la persona non ha rete familiare, minore se la persona è inserita in una rete familiare.

5 - La Giunta Comunale definirà annualmente, entro i termini sopra indicati, l'entità ed i criteri di compartecipazione dei parenti obbligati alle prestazioni sociali agevolate contemplate nel presente regolamento.

ART. 7

Reddito ISEE

1 - La condizione economica della famiglia è determinata, ai sensi del Decreto Legislativo n°109/1998 e del Decreto Legislativo n°130/2000 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base della combinazione della situazione reddituale e della situazione patrimoniale dei componenti la famiglia risultante dalla certificazione ISEE in corso di validità. I richiedenti sono tenuti a dichiarare ogni altra entrata percepita, anche sotto forma di agevolazione o esenzione, ivi compresi l'assegno sociale, pensione di Invalidità o di indennità di accompagnamento, di cui si terrà conto nella valutazione ai fini della determinazione dell'intervento economico. Ai fini del calcolo dell'ISEE fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, così come specificato nell'art. 1/bis del DPCM 242/2001, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'Art. 5 sulla convivenza per la valutazione complessiva della situazione economica familiare. Si effettueranno, attraverso gli organi di controllo, verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni reddituali ai fini della corresponsione del beneficio.

2 - Qualora nell'anno di validità della dichiarazione sostitutiva unica si determinino mutamenti alle condizioni familiari ed economiche, questi possono essere dichiarati e documentati ai fini di ogni più opportuna valutazione. È altresì facoltà del Comune richiedere a propria volta un aggiornamento sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi, ai sensi delle norme integrate di cui al DPCM 221/1999 e al DPCM 242/2001.

ART. 8

Tipologia degli interventi

1 - Il Comune di Gaeta nella logica di perseguire il pieno inserimento sociale dei soggetti con disagio socio economico e nell'intento di attivare strumenti finalizzati ad una piena responsabilizzazione degli stessi, interverrà prioritariamente attraverso i seguenti strumenti:

- a)** attivazione di progetti di inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati con i criteri di cui al successivo art. 15;
- b)** attivazione di interventi in favore delle imprese al fine di favorire l'occupazione con modalità che verranno annualmente determinate in relazione alle risorse previste in bilancio.

2 - La rinuncia degli utenti all'inserimento lavorativo e occupazionale derivante dagli interventi di cui ai punti **a)** e **b)** del comma precedente determina l'impossibilità per gli stessi ad accedere alla contribuzione economica.

3 - Sulla base di motivata relazione del Servizio Sociale, si potranno attivare i seguenti interventi:

- a) Contributi continuativi in denaro e/o servizi (*assegnazione di buoni alimentari e/o social/family card*);
- b) Contributi straordinari in denaro e/o servizi (*assegnazione di buoni alimentari e/o social/family card*);
- c) Contributi per inserimento in strutture private;
- d) Contributi per affido;
- e) erogazione di un prestito d'onore;
- f) il Comune può prevedere politiche fiscali agevolate per famiglie con disagio e/o con particolari necessità di cure.

4 - Potranno essere attivati, altresì, interventi socio-economici, ed attuati in una logica di rete e di sussidiarietà in relazione alle altre risorse attivabili ed offerte dal sistema integrato dei servizi e dalle organizzazioni di volontariato.

CAPO II

* * * * *

ART. 9

Procedura di accesso ai servizi socio-assistenziali

La procedura di accesso ed utilizzo degli interventi riguarda tutti gli Istituti previsti nel presente Regolamento salva espressa diversa previsione di Legge Statale e/o Regionale.

ART. 10

Presentazione domanda

1 - Le richieste di ricovero possono essere effettuate tutto l'anno.

2 - Le richieste ex-novo di accesso agli altri servizi socio-assistenziali vanno presentate al Comune di Gaeta, Dipartimento Politiche Sociali, nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 30 ottobre di ogni anno, corredate dalla dichiarazione ISEE di cui al precedente art. 7.

3 - Le richieste di rinnovo ai benefici socio-assistenziali devono essere effettuate, salvo casi eccezionali che saranno stabiliti ad insindacabile giudizio degli uffici preposti, entro il 31 gennaio di ogni anno, pena l'esclusione dal beneficio per l'anno in corso, e l'ISEE aggiornato relativamente all'annualità corrente deve essere presentato entro il 30 giugno a completamento della pratica.

4 - Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

▪ **PER LE RICHIESTE DI CONTRIBUTO:**

- a) Modello ISEE, con allegata autocertificazione di cui all'Art.5, comma 1, relativo al reddito dell'anno precedente alla data di presentazione della domanda;
- b) Copia documento di identità;
- c) Iscrizione al Centro per l'Impiego aggiornata alla data di presentazione della domanda o attestazione da cui risulti la condizione di pensionato;
- d) Documentazione sanitaria che attesti l'eventuale disabilità psichica e/o fisica;
- e) Ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione da parte del Servizio Sociale.

▪ **PER LE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PER LA RETTA DI RICOVERO:**

- a) Modello ISEE, con allegata autocertificazione di cui all'Art.5, comma 1, relativo al reddito dell'anno precedente alla data di presentazione della domanda;
- b) Copia documento di identità;
- c) Documentazione sanitaria e/o eventuale decreto di invalidità;

- d) Ogni altra documentazione prevista per legge e ritenuta utile ai fini della valutazione da parte del Servizio Sociale.
- **PER LE RICHIESTE DI ASSISTENZA DOMICILIARE:**
 - a) Modello ISEE, con allegata autocertificazione di cui all'Art.5, comma 1, relativo al reddito dell'anno precedente alla data di presentazione della domanda;
 - b) Copia documento di identità;
 - c) Documentazione sanitaria e/o eventuale decreto di invalidità;
 - d) Certificato del Medico di Famiglia attestante l'assenza di malattie infettive;
 - e) Ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione da parte del Servizio Sociale;
 - f) La richiesta di ammissione al servizio di assistenza domiciliare deve essere debitamente compilata, a firma dell'interessato o di una persona delegata, su apposito modulo, corredata dalla dichiarazione ISEE e da un certificato medico attestante lo stato di salute del richiedente.
- **PER LE RICHIESTE DI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILE SVOLTA DAGLI ANZIANI:**
 - a) Modello ISEE, con allegata autocertificazione di cui all'Art.5, comma 1, relativo al reddito dell'anno precedente alla data di presentazione della domanda;
 - b) Copia documento di identità;
 - c) Cedolino della pensione;
 - d) Certificato rilasciato dal Medico di Famiglia recante la dicitura "*Idoneo al Servizio di*";
 - e) Ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione da parte del Servizio Sociale;
 - f) Per i casi di invalidità i richiedenti potranno essere sottoposti a visita medica presso un medico indicato dal Comune di Gaeta e potrà essere loro richiesta una documentazione relativa alle abilità residue.

5 - In particolare, per tutte le forme di intervento, quando il richiedente dichiara reddito inesistente con contestuale dichiarazione di spese fisse mensili e di utenze, la domanda dovrà essere opportunamente motivata e documentata.

6 - Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei confronti suoi e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare, nei modi di legge, la veridicità delle informazioni fornite.

7 - In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il Servizio Sociale provvede d'ufficio, nei tempi previsti dai termini di presentazione delle domande di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'Art.10, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni del Volontariato.

8 - Le prestazioni assistenziali a carico del Comune decorrono dalla data prevista dagli atti autorizzativi. Tale data non potrà essere precedente rispetto a quella di presentazione dell'istanza.

9 - L'inerzia e il disinteresse a sottoporsi a progetti di inserimento lavorativo del soggetto richiedente, eventualmente proposti dall'Amministrazione Comunale,

comporta la non attivazione del contributo o l'immediata decadenza di ogni provvidenza economica già accordata e di ogni altro beneficio.

ART. 11

Istruttoria

1 - La domanda è istruita a cura dei Servizi Sociali Comunali.

2 - Il Comune, a seguito di indagini svolte dall'assistente sociale, intese anche ad accertare altre entrate o disponibilità economiche, può chiedere ai soggetti richiedenti di presentare dichiarazioni o documentazione integrativa.

3 - Nel caso in cui sia accertato un tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale dichiarata, il Servizio può chiedere l'intervento di altri organi preposti ai controlli al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione. Il Servizio Sociale, nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, redige un progetto di intervento.

4 - Verrà data priorità alle richieste di intervento degli utenti che non siano già destinatari di altro beneficio erogato attraverso e/o dai Servizi Sociali Comunali. A tal fine verrà costituita apposita banca dati comunale nella quale confluiranno tutte le forme di sostegno disposte dal Comune e/o eventualmente assegnate da altri Enti.

5 - Il possesso o meno dei requisiti d'accesso al contributo viene comunicato dal responsabile del procedimento all'interessato entro 30 giorni a decorrere dalla presentazione della domanda.

ART. 12

Obbligo dell'utente e dei familiari nel concorso alla contribuzione

1 - Gli obbligati a prestare gli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del codice civile, sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente. In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale. Quando i parenti obbligati agli alimenti vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, verso il richiedente per aiutarlo a superare lo stato di indigenza.

2 - Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che possieda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

3 - Il Comune si riserva di esperire azioni legali per la copertura della retta di ricovero e per i contributi in generale nei confronti dei nuclei familiari o dei loro

eredi, se inadempienti, per il recupero delle somme corrisposte. Tali azioni si attiveranno anche nei confronti dei familiari che si saranno resi inadempienti agli accordi presi nell'ambito dei progetti di aiuto che prevedono contributi economici.

4 - Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, si riserva di adottare le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

5 - L'abbandono di una persona in condizioni di bisogno da parte dei familiari sarà segnalato alla Autorità Giudiziaria.

6) La Giunta Comunale annualmente indica i criteri di compartecipazione a carico dei familiari obbligati (rif.to art. 21/22/23/)

ART. 13

Conclusione

Il Dirigente, sulla base del progetto di intervento predisposto dal Servizio Sociale e delle disponibilità di bilancio regolarmente approvato, entro 15 gg. dal termine dell'istruttoria del Servizio Sociale, adotta apposito provvedimento determinativo stabilendo le modalità ed il limite temporale dell'intervento.

ART. 14

Ricorsi

In caso di mancato accoglimento dell'istanza ovvero di intervento ritenuto inadeguato, il richiedente ha diritto di presentare ricorso, motivato e documentato, al Dirigente del Settore entro 20 giorni dalla formale comunicazione di diniego o di concessione inadeguata. Il Dirigente entro 30 giorni decide in merito e nel caso in cui ritenga opportuno acquisire ulteriori informazioni o disporre nuove indagini conoscitive, ne dà notizia all'interessato interrompendo i termini del procedimento per non oltre 90 giorni. La decisione sul ricorso ha carattere definitivo e viene comunicata all'interessato. La procedura di cui al presente articolo si applica a tutte le istanze previste dal presente Regolamento.

CAPO III

* * * * *

ART. 15

Progetti di inserimento lavorativo

1 - I progetti di inserimento lavorativo attivati dal Comune sono riservati a soggetti con problematiche psichiche e/o fisiche e/o sociali, adeguatamente certificate e documentate, per i quali il reddito d'accesso di norma considerato sarà l'ISEE individuale, fermo restando che potrebbe essere presa in considerazione nella valutazione di accesso anche la condizione economica attuale del contesto familiare.

2 - L'attivazione di detti progetti, per casi particolari, verrà realizzata anche attraverso partenariato con Associazioni, Enti pubblici e privati mediante la predisposizione di progettualità specifiche in rete con i Servizi competenti territorialmente (es. Asl, Sert, CSM).

ART. 16

Family Card e Buoni Alimentari

1 - La FAMILY CARD è una tessera gratuita, che verrà utilizzata oltre che per l'accredito dei contributi anche, ove possibile, per sconti e agevolazioni alle famiglie, applicate direttamente dalle aziende e dai singoli esercenti commerciali che aderiscono all'iniziativa. Nella seconda ipotesi, il progetto, ideato per aiutare le famiglie penalizzate dalla crisi e dal caro-vita e in collaborazione con le principali associazioni di categoria (ad es. Confcommercio, Confesercenti, CNA, Confartigianato, Confcooperative e Legacoop), prevede una serie di sconti su prodotti commerciali, alimentari e non alimentari, servizi e intrattenimento.

2 - Ogni tessera è nominativa e per essere utilizzata va esibita assieme ad un documento di riconoscimento.

3 - La FAMILY CARD è riservata alle famiglie residenti nel territorio del Comune di Gaeta e per l'accesso a tale beneficio sono valevoli i requisiti previsti per i contributi.

4 - La FAMILY CARD è alimentata da apposito fondo di bilancio di esercizio.

5 - I Buoni Alimentari sono costituiti da ticket spendibili presso attività commerciali esclusivamente per l'acquisto di prodotti di prima necessità, intendendosi esclusi prodotti non rientranti in tale categoria.

6 - La FAMILY CARD e i Buoni Alimentari sono realizzati garantendo, la privacy degli utenti.

7 - I criteri attuativi di cui al presente articolo verranno individuati annualmente mediante atto di Giunta Comunale, come definito nel precedente Art. 6.

ART. 17

Contributi economici continuativi

1 - L'intervento economico continuativo consiste nell'erogazione di un contributo mensile necessario per far fronte alle minime esigenze vitali. Tale sussidio, non può essere erogato per oltre tre anni consecutivi, con un periodo di intervallo di almeno un anno da un eventuale intervento successivo eventualmente modificabile dalla Giunta Comunale per acclerate e persistenti situazioni di disagio.

2 - Il soggetto richiedente il contributo è tenuto a dichiarare il proprio stato di particolare bisogno e l'eventuale disponibilità socio-economica della propria rete familiare e sociale.

3 - L'accesso a tale tipo di beneficio prevede che il reddito ISEE del richiedente non debba essere superiore al reddito minimo vitale previsto per legge.

4 - Criteri di riferimento per l'accesso ai contributi continuativi

- a) Incapacità totale o parziale di un soggetto che vive da solo a provvedere autonomamente a se stesso (disabilità adeguatamente certificata);
- b) Esistenza di circostanze a causa delle quali singoli o famiglie siano esposti a rischio di emarginazione;
- c) Assoggettazione di un utente a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongono interventi e prestazioni socio-assistenziali.

5 - Nel caso in cui il reddito ISEE sia pari a zero ma il richiedente percepisca un reddito da pensione (*quale assegno sociale, pensione di invalidità, indennità di accompagnamento*), il contributo continuativo concesso non potrà essere superiore al 50% della quota di contribuzione massima prevista dalla Giunta Comunale.

6 - Contributi per affidamenti familiari

L'affidamento familiare è previsto per i minori che non possono temporaneamente essere assistiti dal nucleo familiare d'origine ed è finalizzato ad assicurare al minore la crescita in un contesto familiare, evitando l'istituzionalizzazione degli stessi. Alla famiglia affidataria viene corrisposto un contributo economico mensile nell'importo fissato dalla Giunta Comunale, e con la procedura prevista per i contributi continuativi ovvero secondo il provvedimento del Magistrato e ripetibile annualmente per la durata del provvedimento.

ART. 18

Contributi economici straordinari

1 - Il contributo economico straordinario è finalizzato ad integrare i redditi della famiglia che versi in stato di bisogno quando debba affrontare situazioni che richiedano un onere economico cui non possa far fronte con le risorse proprie.

2 - L'erogazione del contributo straordinario, in via eccezionale, a seguito di motivata relazione del Servizio Sociale, potrà essere replicata nell'anno solare una sola volta, per un'ulteriore quota il cui importo massimo non potrà superare quello relativo alla prima erogazione stabilito dalla Giunta Comunale come previsto nell'Art. 6.

3 - Criteri per l'accesso ai contributi straordinari

Il Contributo straordinario può essere erogato, anche nel corso dell'anno al di fuori dei termini di presentazione delle domande di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'Art.10, a copertura di situazioni di bisogno di carattere eccezionale ed urgente di natura socio-assistenziale e/o sanitaria, quest'ultime qualora non garantite dal Servizio Sanitario Nazionale (*terapie particolari, protesi e trasporti*), e/o come intervento iniziale a sostegno di nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi eccezionali o gravi e non prevedibili.

ART. 19

Assistenza per indigenti di passaggio

1 - Quando l'assistenza economica riguarda persone che si trovino di passaggio nel Comune ed in condizione di impellente necessità secondo la valutazione del Servizio Sociale comunale, la decisione è presa, con la dovuta immediatezza, dal Dirigente di Settore che dà disposizioni all'Economo comunale o a un Ente non profit di erogare un importo pari al biglietto di viaggio per il rientro nel Paese di residenza e/o destinazione e al costo di due pasti. In tal caso, per l'indigente di passaggio si prescinde dall'istruttoria formale della pratica e dall'accertamento dei requisiti economici di cui all'Art.10 e seguenti del presente regolamento. In genere, salvo più gravi situazioni, la precitata assistenza economica consiste in un aiuto di carattere alimentare, nell'acquisto di biglietti di viaggio e nelle spese minime indispensabili per raggiungere la dimora abituale e per l'acquisto di beni di prima necessità.

2 - Per gli adempimenti di cui sopra e per analoghi interventi di estrema urgenza, verrà costituito presso l'economo Comunale o presso un Ente no profit un fondo economale determinato annualmente sulla base delle risorse disponibili nel Bilancio Comunale.

CAPO IV

* * * * *

ART. 20

**Sostegni economici per inserimento in strutture private (legge 41/2003)
(Case di riposo, Istituto, Casa famiglia, Comunità alloggio, centro diurni privati)**

1 - L'intervento economico per far fronte alle spese di ricovero in strutture private, consiste nell'erogazione, nel rispetto di quanto previsto al successivo punto 6, di un contributo concesso al momento dell'ingresso in struttura a favore di persone, residenti nel Comune di Gaeta, la cui necessità di inserimento venga segnalata dai Medici di Famiglia, e per tutto il periodo di ricovero.

2 - Il contributo di cui sopra può essere concesso a persone in stato di bisogno non in grado di provvedere con le proprie risorse e/o con quelle dei familiari.

3 - La concessione del contributo, finalizzato all'integrazione della retta, deve essere di norma autorizzato prima dell'inserimento nella struttura.

4 - Le modalità per l'integrazione della retta di ricovero sono disciplinati annualmente dalla Giunta Comunale sulla base delle risorse disponibili a carico del Bilancio Comunale e nel rispetto della soglia di accesso stabilita annualmente dalla Giunta stessa.

5 - L'inserimento in strutture dovrà essere garantito, comunque, per quelle situazioni "a rischio" segnalate dai Servizi territoriali e in particolare nel caso di minori.

6 - Criteri per l'accesso ai contributi per la retta di ricovero:

- a) Incapacità totale o parziale di un soggetto che vive da solo a provvedere autonomamente a se stesso (certificato del Medico di Famiglia e/o del Servizio Pubblico Specifico che segue l'utente);
- b) Esistenza di circostanze a causa delle quali la persona è esposta a rischio di emarginazione;
- c) Assoggettazione di un utente a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongono interventi e prestazioni socio-assistenziali;
- d) Il richiedente non deve essere proprietario o comproprietario di immobili né titolare di altro diritto reale su immobili, ad eccezione della casa di abitazione, qualora questa sia occupata dal coniuge o altro familiare;
- e) Il titolare non deve essere titolare di valori mobiliari ad eccezione di una franchigia non superiore ai 5.000,00 (spese per funerale).

ART. 21

Ricoveri in RSA

Per i ricoveri in RSA si fa riferimento alla normativa regionale (Deliberazione n°98 del 2007 della Regione Lazio e successive modifiche e integrazioni).

ART. 22

Ricoveri presso Comunità alloggio distrettuale

1 - Per l'inserimento e la permanenza nella struttura residenziale distrettuale per disabili si fa riferimento al Regolamento Distrettuale.

2 - **Criteri per la valutazione della situazione economica dei nuclei familiari che costituiscono la rete di sostegno ai fini della compartecipazione alla spesa della retta di ricovero**

Per la determinazione della situazione economica dei nuclei familiari si fa riferimento, per il disabile, al:

- a) Nucleo composto dai soggetti che convivono con il destinatario diretto dell'intervento comunale composto esclusivamente dal coniuge, genitori, figli, fratelli;
- b) Nucleo familiare dei genitori composto dai soli genitori e persone a carico ai fini IRPEF;
- c) Nucleo familiare dei fratelli composto soltanto dal singolo fratello o sorella e persone a carico ai fini IRPEF.

3 - I fratelli possono essere esonerati dalla quota individuata a loro carico se questi garantiscono, in accordo con il Servizio Sociale, un intervento diretto a sostegno della persona disabile opportunamente documentato (ospitalità per rientri periodici, spese per attività e interventi non compresi nella retta ordinaria ed effettuati dagli Enti gestori delle strutture o da altri Enti, quali proposte di soggiorni climatici, ecc...). In caso di mancata disponibilità ad intervenire come sopra indicato, si applicano i criteri individuati nei punti a) e c).

4 - I nuclei familiari come individuati presentano all'ufficio competente certificazione ISEE, ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n°109 e successivo Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n°130 e relativi decreti attuativi.

ART. 23

Ricoveri in regime residenziale e semiresidenziale

Inserimenti in strutture residenziali e semiresidenziali

Per gli inserimenti in regime residenziale e semiresidenziale presso i Centri di Riabilitazione ex art 26 L.833/78 la compartecipazione del Comune alla retta sociale fa riferimento al D.P.C.M. 29/11/2011 n. 95 e alla Deliberazione di Giunta Regione Lazio n°380 del 2010 e successive modifiche e integrazioni. Per quanto attiene il concorso dei parenti obbligati alla compartecipazione alla retta sociale

si applicano modalità analoghe a quelle previste nell'art. 12 del presente Regolamento.)

CAPO V

* * * * *

ART. 24

Assistenza domiciliare: Definizione e finalità

1 - Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente, riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali, aventi come obiettivo principale quello di evitare la istituzionalizzazione della persona disabile o anziana consentendole di restare inserita nel proprio originario ambiente sociale.

2 - Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo, quindi, di favorire il mantenimento della persona nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio-assistenziali diretti a prevenire o ridurre stati di emarginazione fisica e psicologica.

3 - Ciascuna prestazione assistenziale prevede una compartecipazione alla spesa da parte del soggetto richiedente o dei suoi familiari.

4 - Il servizio è rivolto a:

- a) Persone anziane, parzialmente, temporaneamente o totalmente non autosufficienti, che vivono soli o in un contesto familiare che non possa offrire loro un totale sostegno;
- b) Persone portatrici di handicap, ossia coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che vivono in un contesto familiare non in grado di offrire loro un totale sostegno;
- c) Minori disabili;
- d) Minori appartenenti a nuclei familiari a rischio sociale o in difficoltà organizzative o pedagogiche e socio-economiche. (In questo caso non è prevista la compartecipazione alla spesa).

5 - Qualora il servizio sia svolto attraverso il Distretto Socio-Sanitario, verrà applicata la regolamentazione approvata in sede di Conferenza dei Sindaci.

6 - Qualora il servizio in parola fosse svolto dal Comune di Gaeta in forma diretta o attraverso un soggetto terzo, individuato a seguito di gara ad evidenza pubblica, si applicheranno i seguenti criteri:

- **Prestazioni** - Al Servizio di Assistenza Domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni:
 - a) Aiuto domestico: governo e pulizia della casa, disbrigo delle pratiche burocratiche, acquisti, preparazione dei pasti e commissioni varie, attività di lavanderia;
 - b) Prestazioni socio-assistenziali: accompagnamento per visite mediche e terapia presso ambulatori ed ospedali, accompagnamento per brevi passeggiate, rapporti con i medici curanti e operatori sanitari di base;

- c) Prestazioni igienico-sanitarie, in collaborazione con il servizio infermieristico della ASL, aiuto per l'igiene personale, aiuto nell'assunzione dei pasti, controllo della terapia;
- d) Assistenza nei periodi di ospedalizzazione, per garantire la continuità dei rapporti ed il necessario collegamento con l'ambiente di vita del soggetto ospedalizzato.
- **Organizzazione** - Il servizio è :
 - a) Organizzato dal Servizio Sociale Comunale, ed in caso di interventi integrati, in collaborazione con il CAD;
 - b) Gestito direttamente o in affidamento a terzi ed eventualmente con il contributo di volontari o di associazioni di volontariato del territorio.
L'ufficio comunale competente cura la programmazione, il coordinamento e la verifica del servizio.
Il Servizio Sociale fornirà al referente dell'eventuale Ente appaltatore i progetti individualizzati per ciascun utente e ogni altra informazione utile alla conoscenza dell'utente stesso e del suo nucleo familiare insieme ad una prima proposta di piano di intervento.
- **Modalità di pagamento** - I versamenti delle quote di compartecipazione della spesa da parte degli assistiti dovranno essere effettuate mediante il versamento presso gli Uffici Postali, attraverso un conto corrente, e la ricevuta di pagamento dovrà essere presentata all'ufficio Servizi Sociali.
- **Cessazione e sospensione del servizio** - Il servizio domiciliare può cessare in caso di:
 - a) rinuncia dell'utente;
 - b) decesso o accoglienza in strutture residenziali dell'utente;
 - c) termine del piano d'intervento;
 - d) qualora vengano meno i requisiti di ammissione al servizio.
 Il servizio deve essere sospeso in caso di assenza temporanea dell'utente o in caso di inadempienza nel pagamento della quota di compartecipazione.

ART.24 BIS

Servizi aggiuntivi di assistenza ai disagiati

L'Amministrazione è impegnata a potenziare il servizio domiciliare finalizzato al mantenimento nel proprio contesto sociale o familiare attraverso servizi quali trasporto malati, pasti a domicilio, servizio di lavanderia, farmacia a domicilio, etc. Il servizio potrà essere posto in essere con convenzione con associazioni, cooperative o rappresentanti del mondo del volontariato sociale.

ART. 25

Assistenza scolastica specialistica e alla comunicazione, assistenza durante il trasporto scolastico - asilo nido, scuola primaria e secondaria di 1 ° grado: Descrizione Definizione e finalità

- 1 - Obiettivo del Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica e alla Comunicazione per persone diversamente abili sono:
 - a) Consentire una positiva fruizione dell'offerta scolastica;

- b) Promuovere l'integrazione e favorire la partecipazione delle attività di classe;
- c) Favorire l'autonomia personale.

- 2 - Obiettivo dell'Assistenza del Servizio di Trasporto Scolastico per disabili sono:
- a) Garantire la presenza di un operatore con funzione d'aiuto e vigilanza durante il trasporto su automezzo comunale da casa a scuola e viceversa;
 - b) Facilitare la salita e la discesa dal mezzo di trasporto.

3 - Il servizio è destinato a minori frequentanti l'asilo nido, le scuole primarie e secondarie di 1° residenti nel Comune di Gaeta.

4 - Accesso :

- a) I servizi di assistenza scolastica, assistenza alla comunicazione e di assistenza durante il trasporto scolastico sono rivolti a minori in situazione di handicap certificato dal Servizio della ASL competente;
- b) Le richieste di intervento devono pervenire in forma scritta al Comune da parte degli Istituti Scolastici in tempi utili prima dell'apertura dell'anno scolastico;
- c) Le richieste devono essere supportate dalla relativa istanza delle famiglie da prodursi in seguito a colloquio con il referente del Comune ed essere corredate da certificazione e documentazione specialistica;
- d) L'ammissione al servizio viene autorizzata previa valutazione delle risorse disponibili.

ART. 26

Centro diurno socio-educativo per disabili gravi: Descrizione, definizione e finalità

1 - Il servizio Socio Educativo per disabili gravi ha l'obiettivo di qualificare il tempo libero di minori e giovani adulti con proposte mirate a favorire i processi d'apprendimento e quindi di sviluppo cognitivo ed emotivo o possibili pur nella condizione di svantaggio.

2 - L'affidamento è finalizzato ad offrire ai minori e giovani adulti con disabilità grave la possibilità di fruire di uno spazio organizzato utile a favorire processi di apprendimento e di sviluppo cognitivo in relazione alle attitudini e abilità di ciascuno.

3 - Attività :

- a) Assistenza di base;
- b) Attività grafico-pittoriche;
- c) Attività musicoterapica;
- d) Esperienze pratiche di orientamento, comunicazione, uso del denaro e dei servizi locali;
- e) Attività volte a stimolare i fattori affettivi e relazionali.

4 - Accesso:

- a) Il servizio è destinato a minori e giovani adulti residenti nel Comune di Gaeta e in carico al Servizio Sociale Professionale.

5 - Servizi :

È garantito il trasporto dalla scuola al centro e da questo a casa. Nel centro è altresì assicurata la somministrazione del pasto.

6 - La Giunta Comunale annualmente può deliberare eventuali modifiche alle attività, ai servizi ed all'organizzazione del Centro.

ART. 27

Attività socialmente utili - Anziani - Diversamente abili

1 - Il Comune di Gaeta promuove l'invecchiamento attivo dell'anziano ed individua il diversamente abile come una risorsa. Attraverso la valorizzazione di tali potenzialità si dà un utile contributo alla Comunità cittadina riconoscendone il ruolo partecipativo nella società.

2 - Questo indirizzo permette una diversa visione dell'invecchiamento e della disabilità poiché l'anziano ed il disabile diventano risorse attive nella società e non soltanto i destinatari di un intervento socio-assistenziale.

3 - A tal fine vengono predisposti progetti finalizzati alla vigilanza e tutela ambientale, alla custodia di aree e monumenti pubblici e di utilità pubblica.

4 - Requisiti di ammissione al servizio - Per essere inseriti in tali progetti sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) Residenza nel Comune di Gaeta;
- b) Idoneità psico-fisica accertata mediante regolare certificato rilasciato dal Medico di Famiglia recante la dicitura "*Idoneo al Servizio di*";
- c) Età non inferiore a 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini;
- d) Situazione reddituale, riferita al nucleo familiare;
 - Per i diversamente abili è escluso il requisito di cui ai punti c);
 - Per i casi di invalidità i richiedenti potranno essere sottoposti a visita medica presso un medico indicato dal Comune di Gaeta e potrà essere loro richiesta una documentazione relativa alle abilità residue;
 - Il reddito di accesso sarà stabilito annualmente dalla Giunta Comunale in relazione alle risorse di bilancio.

5 - Presentazione della domanda (vedi art. 10) - Il termine per la presentazione delle domande, che non può essere inferiore a 15 giorni dalla data di affissione dell'avviso pubblico, sarà stabilito ogni anno nel bando stesso.

6 - Selezione e formazione della graduatoria - Al termine prefissato per l'accettazione delle domande viene formulata una graduatoria sulla base del reddito che si evince dal modello ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), dell'età e delle caratteristiche socio-ambientali secondo tabelle relazionali definite dalla Giunta Comunale.

7 - Rotazione - Per consentire ai candidati una adeguata rotazione, l'intero ciclo del servizio programmato viene suddiviso in più periodi di uguale durata, al termine dei quali si effettua la rotazione nel rispetto della graduatoria, tenuto conto del numero dei partecipanti e della finalità del progetto.

8 - Rinuncia e revoca - I soggetti ammessi possono in qualsiasi momento recedere dal servizio, dandone comunicazione scritta con preavviso di almeno 15 giorni. Il Comune ha facoltà di revocare l'incarico conferito qualora non fosse soddisfatto del servizio prestato. Qualora uno o più degli stessi si assentino dal servizio per un periodo superiore a 15 giorni, il Comune può procedere alla loro sostituzione nel rispetto della graduatoria.

9 - Assicurazione - I cittadini che prestano la loro collaborazione con rapporto diretto con il Comune sono assicurati sia per gli infortuni che dovessero subire durante il servizio, sia per la responsabilità civile verso terzi.

10 - Compenso economico - Il compenso è determinato in relazione al progetto, concordemente con le risorse disponibili, e reso noto in sede di Avviso.

11 - Gestione del progetto - Il Comune può realizzare il progetto sia direttamente sia affidando l'incarico ad Associazioni che svolgano la loro attività in favore della terza età. Nella esternalizzazione del servizio vengono individuate, con provvedimento dirigenziale, le prescrizioni che disciplinano l'affidamento, l'acquisizione delle risorse umane e le modalità di funzionamento e gestione del servizio.

ART. 28

Contributi alle Associazioni di natura sociale

Il Comune entro il 30 novembre di ogni anno emanerà un Bando, sulla base dei criteri individuati con Delibera di Giunta, nel quale saranno indicate le modalità di accesso e di erogazione dei contributi economici alle Associazioni di natura sociale regolarmente iscritte all'Albo Comunale.

ART. 29

Redditi di accesso - Modifiche

La Giunta Comunale, con apposito provvedimento, in sede di atti propedeutici al Bilancio, può confermare e/o determinare i limiti di reddito per l'accesso ai benefici del presente regolamento nonché gli importi massimi erogabili per i singoli interventi.

ART. 30

Privacy - Utilizzo dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è

trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune. È altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

ART. 31

Entrata in vigore

1 - Le norme del presente regolamento si applicano a tutti gli interventi assistenziali assunti in carico dal Servizio Sociale comunale a decorrere dalla data della sua esecutività.

2 - Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso incompatibili.